



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 260 del 30/03/2026

OGGETTO: CONFERIMENTO N.1 INCARICO EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE ALLA S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI BORGOMANERO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELL'AVVISO PUBBLICO 2026 EMESSO DA AZIENDA ZERO PIEMONTE

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XII del 23.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: CONFERIMENTO N.1 INCARICO EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE ALLA S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI BORGOMANERO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELL'AVVISO PUBBLICO 2026 EMESSO DA AZIENDA ZERO PIEMONTE

Il Direttore supplente della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

- VISTA** la nota del 12.02.2026 con la quale il Direttore f.f. della s.c. ostetricia e ginecologia:
- esplicita che l'attività della struttura è attualmente in difficoltà per carenza di personale medico e che per mantenere l'organizzazione dei turni di guardia attiva (servizio di pronto soccorso, gestione di reparto, attività di sala parto), l'attività ambulatoriale (embulatori di ecografie ostetriche e ginecologiche, visite ginecologiche, patologie di gravidanza e colposcopie) e l'attività chirurgica ostetrico- ginecologica elettiva e d'urgenza è indispensabile ricorrere, in questo momento, a Professionisti esterni;
 - chiede il supporto di personale medico libero professionista per la copertura di n. 12 turni mensili di guardia attiva e per 15 ore settimanali di attività ambulatoriale;
 - chiede inoltre il rinnovo, sino al 31.12.2026, dell'incarico libero professionale per attività ambulatoriale, attualmente in essere con la d.ssa Leonardi Giuliana e in scadenza il 31.03.2026;
- CONSIDERATO** che presso la s.c. Ostetricia e Ginecologia, al 28.02.2026, risultano vacanti n. 3 posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia;
- che con provvedimento n.862 del 24/12/2025 sono state attivate le procedure mediante pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia da assegnare alla s.c. Ostetricia e Ginecologia del PO Borgomanero che sarà espletato il prossimo 17/04/2026;
- che il prossimo 01.04.2026 prenderà servizio a tempo indeterminato n.1 dirigente medico di ostetricia e ginecologia con incarico di Direttore della struttura;
- che il servizio esternalizzato di copertura turni da parte di personale medico nella s.c. Ostetricia e Ginecologia, affidato a terzi, nei limiti di quanto disposto dall'art. 10 del D.L. n. 34 del 30.03.2023 convertito con modificazioni dalla L. n 56/2023, è scaduto lo scorso 28.02.2026 e non verrà rinnovato;
- che presso la struttura operano n.3 medici liberi professionisti per l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali, d.ssa Leonardi Giuliana (contrattualizzata per max 38 ore settimanali) in scadenza il 31.03.2026, la d.ssa B.P. (contrattualizzata per max 15 ore settimanali) in scadenza il prossimo 30.06.2026 e la d.ssa A.L. (contrattualizzata per max 15 ore settimanali, in scadenza il prossimo 02.11.2026;
- che presso la struttura sono inoltre stati conferiti, a seguito di avviso dedicato, n.4 incarichi libero professionali per l'effettuazione di turni di guardia attiva di 12 ore, nessuno dei quali è stato al momento formalizzato con sottoscrizione contrattuale;
- CONSIDERATO** il permanere di una situazione di criticità nell'organico medico della s.c. ostetricia e ginecologia, ove ad oggi risulta vacante n. 3 posto di dirigente medico;
- che non risulta possibile far fronte alle necessità emerse con le risorse umane disponibili;
- RITENUTO** di dover garantire la continuità operativa della s.c. ostetricia e ginecologia dotandola di personale medico per la gestione di tutte le attività proprie della struttura;
- PRESO ATTO** che l'Azienda Sanitaria Zero con deliberazione n. 577/01.02/2025 del 23.12.2025 ha indetto avviso pubblico per la predisposizione di elenchi di medici e professionisti sanitari non medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2026, aperto sino al 31.12.2026;
- che il bando del predetto avviso prevede che le Aziende Sanitarie, per far fronte alle proprie necessità assistenziali, provvederanno alla valutazione dell'idoneità dei candidati, sulla base del possesso dei requisiti richiesti, e al conferimento di incarichi libero professionali tramite procedura comparativa dei curriculum presentati, fino al prossimo 31.12.2026 e per un impegno lavorativo massimo di 38 ore settimanali;
- che tra gli istanti che hanno presentato domanda al suddetto bando, è presente, al 23/03/2026, un unico medico specializzato in ostetricia e ginecologia, d.ssa Leonardi Giuliana nata il 31/01/1961;
- VISTI** i requisiti di partecipazione previsti per la selezione in questione ed esaminata l'istanza pervenuta e la documentazione ad essa allegata;
- RITENUTO** che la d.ssa Leonardi Giuliana possiede tutti i requisiti richiesti per essere ammessa alla selezione;

PRESO ATTO che la d.ssa Leonardi Giuliana risulta collocata in quiescenza;

RICHIAMATA la D.G.R. 6 maggio 2019 n. 46-8909, secondo cui:

-in via eccezionale per sopperire alla grave carenza di medici specialisti, nel rispetto dei tetti di spesa per il personale assegnato a ciascuna Azienda con D.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 e dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale P.T.F.P. triennio 2019-2021 approvati con D.G.R. n. 27-8855 del 29/04/2019, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza qualora risulti oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico con rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, con contratti di lavoro flessibile ordinariamente previsti, possono stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico collocato in quiescenza nel rispetto della richiamata normativa e secondo gli orientamenti in materia espressi dal Ministero per la Semplicificazione e la Pubblica Amministrazione;

- le Aziende potranno inoltre valutare la possibilità di conferire, in via subordinata e residuale, incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dopo il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia maturato ai sensi della normativa in materia vigente, anche se ex dipendenti dell'Azienda precedente oppure che con la stessa Amministrazione conferente abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 della L. n. 724 del 23/12/1994 (incarichi di consulenza);

- le Aziende del SSR anche nel caso di conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dovranno rispettare, in analogia a quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, il limite massimo di permanenza in servizio previsto dall'art. 15 -nonies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.; secondo il quale non può essere comunque superata, da parte del prestatore di lavoro, l'età anagrafica di 70 anni;

RITENUTO che, come previsto dal Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, ex art. 7 c.6 del D.Lgs. n.165/2001, approvato con provvedimento n. 12/2025, qualora sia stato dichiarato ammissibile un unico candidato o se il numero di candidati sia inferiore al numero di incarichi da conferire si può non espletare la selezione;

VISTA la nota del 24/03/2026 con la quale il Direttore della s.c. Ostetricia e Ginecologia comunica che la d.ssa Leonardi risulta idonea a espletare le mansioni richieste;

RITENUTO, al fine di non recare pregiudizio alle attività della s.c. Ostetricia e Ginecologia e di garantire la continuità operativa della struttura, di dover di procedere, al conferimento di n.1 incarico libero professionale alla candidata istante alla procedura di Azienda Zero sopraindicata per la disciplina di ostetricia e ginecologia d.ssa Leonardi Giuliana, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, per un periodo di mesi 6, nelle more della costituzione di rapporti di lavoro dipendente;

CONSIDERATO che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;

- le prestazioni richieste sono di natura temporanea (mesi sei) ed altamente qualificata (medico specializzato) e si ricorre alle medesime in caso di impossibilità oggettiva di utilizzare personale della struttura in questione;

- per la prestazione richiesta non risulta possibile utilizzare risorse umane attualmente in servizio;

- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;

- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;

- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito all'indizione di avviso pubblico per la predisposizione di elenchi di medici e professionisti sanitari non medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2026, emesso da Azienda Zero con provvedimento n.

577/01.02/2025 del 23.12.2025, nelle more dell'acquisizione di personale con contratto di lavoro dipendente, al fine di garantire la continuità operativa della struttura:

1) di prendere atto dell'istanza presentata dalla d.ssa Giuliana Leonardi all'avviso di Azienda Zero 2026 per la predisposizione di elenchi di medici e professionisti sanitari non medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2026, per la disciplina di ostetricia e ginecologia e che la medesima risulta in possesso dei requisiti richiesti per poter essere ammessa alla procedura;

2) di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

3) di conferire incarico di lavoro autonomo di tipo libero professionale alla d.ssa Leonardi Giuliana, nata il 31.01.1961, consistente nell'acquisizione di prestazioni di medico specializzato da assegnare alla s.c. ostetricia e ginecologia del P.O. di Borgomanero, previa verifica della disponibilità dell'interessato, per un periodo di mesi sei, per l'effettuazione di attività ambulatoriale, con un impegno orario di massimo 15 ore settimanali;

4) che l'incarico libero professionale conferito con il presente provvedimento alla d.ssa Leonardi Giuliana, nel momento in cui la dotazione organica della struttura sarà al completo, verrà rescisso;

5) di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 80,00= orari lordi così come previsto dal bando emesso da Azienda Zero in premessa citato;

6) di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto allegato è "qualificato" quale incarico libero-professionale;

7) di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;

8) di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;

9) di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore f.f. della s.c. Ostetricia e Ginecologia, che con tale delega viene istituito quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;

10) di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;

11) di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;

12) di dare atto che per la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €. 19.200,00, trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2026, conto C250494B commessa 2026/455;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraesposta proposta istruttoria;

acquisito il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

**II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)**

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. _____ del _____

- A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore supplente della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane d.ssa Lucia Pomella, nata a Novara (NO) il 01/12/1973, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 448 del 30.06.2025, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.
- B) **Dott.** _____, residente in _____
(CF _____ P.IVA.: _____), domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: "**Prestatore**"], **medico specializzato in ostetricia e ginecologia ;**

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore;

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali di **medico specializzato in ostetricia e ginecologia presso la s.c. ostetricia e ginecologia del P.O. di Borgomanero.**

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di medico ginecologo, da svolgersi presso la s.c. ostetricia e ginecologia del P.O. di Borgomanero, consistenti in attività ambulatoriale per un massimo di nr. 15 ore settimanali;

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: *né professionale; né organizzativa*; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, il **Direttore f.f. della s.c. Ostetricia e Ginecologia** che ha assunto e svolgerà l’incarico di “*referente operativo*” dell’esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell’art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s’è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l’organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l’esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, di durata semestrale, decorre dal _____ sino al _____. È inoltre fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso omnicomprensivo lordo di €.* **80,00 orari (ottanta/00).**

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Direttore f.f. della **s.c. Ostetricia Ginecologia** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di

richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del “*Referente operativo*” individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell’inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l’onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l’art. 2237 cod. civ. e non l’art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell’effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell’altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

Si stabilisce inoltre che nel caso di rescissione del presente contratto da

parte del Committente a seguito di disposizioni normative o indicazioni regionali regolamentanti il limite di età per l'esercizio della professione, nulla sarà dovuto al Prestatore in termini di preavviso e di penale per mancato preavviso;

Si precisa infine che nel momento in cui la dotazione organica della s.c. ostetricia e ginecologia risulti al completo, il presente contratto verrà rescisso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del “*Referente operativo*” o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, fermo restando la vigenza della polizza assicurativa per responsabilità civile professionale in capo all'Azienda, dovrà essere coperto da adeguata polizza assicurativa per la colpa grave così come previsto dall'art. 10, comma 3 della L. n. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al *secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131* e, pertanto, è *soggetto a registrazione in caso d'uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]* e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

***A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE SUPPLENTE S.C.
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
d.ssa Lucia Pomella***

IL PRESTATORE
Dott. _____